

Presenta:

Legge della Regione Liguria n. 22 del 29 Maggio 2007 "Norme in materia di energia – Titolo I, III e V" BURL n. 11 del 6 giugno 2007

VISUALE

Interpretare, capire, conoscere ed approfondire la LR n.22/2007

Luglio 2007

Premessa

La Legge Regionale della Liguria n. 22/07 "Visuale", oggetto di codesta pubblicazione, è completata con commenti ed illustrazioni per favorirne una maggiore comprensione.

Gli elementi di seguito riportati NON sono parte della L.r. 22/07 emessa dalla Regione Liguria, ma sono dei contenuti esplicativi aggiunti al documento e condivisi dagli enti e dalle associazioni che hanno patrocinato la sua pubblicazione in formato elettronico. Non Fanno parte della Legge n.22/07:

- Immagini e commenti alle immagini,
- Sezioni di testo racchiuse in parentesi quadre ed in carattere corsivo italico,
- Link a documenti esterni o interni,
- Allegati tecnici o il testo della stessa L.r. 22/07

Copyright

L'utilizzo di codesto documento implica la piena accettazione delle condizioni di seguito riportate:

- Qualsiasi informazione contenuta in codesto documento non vincola gli autori e coloro che l'hanno condiviso a obblighi di garanzia ed in nessun caso gli stessi potranno essere ritenuti responsabile di eventuali danni, sia diretti che indiretti, di qualsiasi natura, provocati dalla distribuzione, dall'esecuzione o dall'uso di tale documento e delle informazioni in esso contenute.
- Lo scopo di tale strumento è assolutamente divulgativo ed informativo, e per il suo utilizzo non è dovuto alcun compenso in denaro.
- La L.r. 22/07 è disponibile in formato PDF non protetto. A tal fine è possibile ed è concesso, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Adobe Acrobat Reader, l'utilizzo e la duplicazione di parti dei suoi contenuti (immagini, testi ed informazioni), riportando la fonte: "L.r. Liguria n. 22/07 VISUALE CieloBuio 2007".
- Il CD ROM su cui è stato distribuito tale documento può essere duplicato senza alcuna limitazione, ma solo senza alterarne l'integrità ed i contenuti. Può essere inoltre distribuito liberamente in quanto lo scopo è assolutamente formativo e divulgativo.

Si ringraziano

- chi ha realizzato tale documento: Diego Bonata, Fabio Falchi
- chi ha collaborato alla realizzazione dei questo documento ed alla realizzazione delle fotografie dello stesso: Bajoni Carlo, Benatti Roberto, Bonomi Ivan, Dalla Gassa Leopoldo, Di Sora Mario, Duches Alberto, Minuto Silvano, Rama Franco, Rossi Eric, Scannabissi Andrea, Scardia Marco, Vedovato Marco, Invernizzi Luca, Rossi Carlo, Arcidiacono Fabio, Arcidiacono Fabio, Zanotti Ferruccio, Di Giuseppe Massimiliano, Capezzali Daniele, Vito Lecci, Alessandro Di Giusto, Paolo Pescatori.
- i contributi di: International Dark Sky Association e Unione Astrofili Italiani

Per ulteriori informazioni:

CieloBuio – Coordinamento per la protezione del cielo notturno <u>info@cielobuio.org</u> <u>http://cielobuio.org</u>

Per iscrivere alla mailing-list ILLUMINARE News e ricevere informazione su problemi legati a inquinamento luminoso, illuminotecnica, legislazione e documentazione di supporto tecnico, compilare la form al seguente indirizzo:

http://cielobuio.org/illuminare.php

LEGGE REGIONALE n. 22 del 29 Maggio 2007

"Norme in materia di energia" BURL n. 11 del 6 giugno 2007

(Estratto relativo alla sola parte di competenza l'inquinamento luminoso ed il risparmio energetico)

II Consiglio regionale ha approvato II Presidente della Regione promulga la seguente legge:

TITOLO I FINALITÀ E COMPETENZE

Art. 1. (Finalità e obiettivi generali)

- 1. La presente legge disciplina la programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli Enti locali in materia di energia, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico, nel rispetto dell'ambiente, della salute dei cittadini e del paesaggio, in conformità all'articolo 117 della Costituzione, in coerenza con i principi derivanti dall'ordinamento comunitario e con gli indirizzi della politica energetica nazionale.
- 2. Gli obiettivi che la Regione persegue sono, in particolare:
- a) soddisfare le esigenze energetiche della Regione, secondo criteri di efficienza e con il fine del contenimento dei consumi;
- b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'utilizzo delle fonti rinnovabili compatibili con il territorio;
- c) favorire ed incentivare forme di risparmio energetico, sviluppo della cogenerazione e del teleriscaldamento;
- d) promuovere il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti;
- e) promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici anche mediante soluzioni costruttive innovative e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili;
- f) ridurre l'uso delle fonti convenzionali e migliorare l'efficienza degli impianti di produzione da fonte fossile:
- g) promuovere la diversificazione delle fonti privilegiando la valorizzazione delle risorse locali;
- h) promuovere e diffondere l'educazione all'uso razionale dell'energia, volta anche al risparmio delle risorse ed al contenimento delle emissioni;
- i) promuovere la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo e la diffusione tecnologica, favorendo anche lo scambio di esperienze e di conoscenze;
- j) promuovere la formazione, l'aggiornamento e l'informazione in campo energetico;
- *k)* prevenire e ridurre l'inquinamento luminoso ed ottico;
- l) tutelare i siti degli osservatori astronomici ed astrofisici di rilevanza regionale e provinciale dall'inquinamento luminoso.

Omissis...

TITOLO III DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E IL RISPARMIO ENERGETICO

Art. 15. (Definizioni)

- 1. Ai fini del presente titolo si intende:
- a) per inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte;
- b) per inquinamento ottico: ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione;
- c) per Regolamento dell'illuminazione: il Regolamento redatto dalle amministrazioni comunali che accerta la consistenza e lo stato di manutenzione degli impianti presenti nel territorio di competenza e pianifica le nuove installazioni, la manutenzione, la sostituzione nonché l'adeguamento di quelle esistenti, in accordo con il presente titolo;
- d) per osservatorio astronomico ed astrofisico: la costruzione adibita in maniera specifica all'osservazione astronomica ai fini scientifici e divulgativi con strumentazione dedicata all'osservazione notturna;
- e) per fascia di rispetto: l'area circoscritta all'osservatorio la cui estensione è determinata dalla categoria dell'osservatorio medesimo.







Fig.1 - Tipici esempi di dispersione di luce ingiustificata verso il cielo o dove non richiesta

Art. 16. (Competenze della Regione)

- 1. La Regione, per garantire una omogenea applicazione del presente titolo, in osservanza del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR):
- a) esercita le funzioni di coordinamento ed indirizzo in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici;
- b) coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione del presente titolo al fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici;
- c) concede contributi agli enti locali per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti ai criteri tecnici previsti dal presente titolo;
- d) provvede, con proprio regolamento, a stabilire:
- 1) i requisiti tecnici e le modalità di impiego degli impianti di illuminazione esterni ad integrazione di quanto stabilito all'articolo 20;
- 2) i contenuti della certificazione di conformità di cui all'articolo 20 e le procedure per la presentazione della stessa ai Comuni;
- 3) le modalità di effettuazione dei controlli di cui all'articolo 23;
- e) predispone ed aggiorna l'elenco degli osservatori e delle aree naturali protette, individuandone le relative zone di protezione.

[Allegato A – Bozza di domanda per la richiesta di Fascia di protezione]

Art. 17. (Competenze delle Province)

1. Le Province:

- a) esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica;
- b) adeguano gli impianti di illuminazione esterna di propria competenza al presente titolo;
- c) esercitano le funzioni di vigilanza sui Comuni circa l'ottemperanza alle disposizioni di cui al presente titolo;
- d) promuovono, anche con il concorso degli enti/organismi a diverso titolo interessati dalle presenti disposizioni, corsi di formazione ed aggiornamento tecnico e professionale per tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione.

Art. 18. (Competenze dei Comuni)

1. I Comuni:

a) adeguano il Regolamento edilizio alle disposizioni del presente titolo;

[Allegato N - Integrazione al Regolamento Edilizio] [Allegato N1 - Dichiarazione di conformità del progetto illuminotecnico alla Lr.22/07] [Allegato N2 - Dichiarazione di conformità dell'installazione alla Lr.22/07] [Allegato P - Capitolato d'appalto per l'illuminazione pubblica]

b) si dotano, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Regolamento comunale di illuminazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c);

[Allegato B - Introduzione al regolamento comunale dell'illuminazione]

- c) adeguano gli impianti di illuminazione esterna di propria competenza al presente titolo;
- d) ricevono i certificati di conformità di tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario;

[Allegato N2 – Dichiarazione di conformità dell'installazione alla Lr.22/07] [Allegato P – Capitolato d'appalto per l'illuminazione pubblica] [Allegato Q - Esempio di dichiarazione di conformità dei corpi illuminanti]

e) controllano che gli impianti di illuminazione, anche dei privati e quelli a scopo pubblicitario, siano conformi alla presente legge;

[Allegato O – Contenuti del progetto illuminotecnico] [Allegato M – Controlli e verifiche]

f) comminano le sanzioni di cui all'articolo 33.

Art. 19. (Aree a più elevata sensibilità)

- 1. Sono tutelati dal presente titolo gli osservatori astronomici ed astrofisici professionali e non professionali che svolgano ricerca e divulgazione scientifica, nonché le aree naturali protette.
- 2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, anche mediante adeguate cartografie, le aree del territorio regionale che presentano una elevata sensibilità all'inquinamento luminoso. Ricadono in tali aree quelle nelle quali sono presenti osservatori di cui al comma 1 individuati su indicazione della Società Astronomica Italiana (SAI) e dell'Unione Astrofili Italiani (UAI) nonché le aree naturali protette.

[Allegato A – Bozza di domanda per la richiesta di Fascia di protezione]

- 3. Le aree di cui al comma 2 devono avere una estensione di raggio minimo, fatti salvi i confini regionali, di:
- a) 10 chilometri per gli osservatori professionali;
- b) 5 chilometri per gli osservatori non professionali;
- c) estese quanto i confini delle aree naturali protette così come delimitate dalla vigente legislazione.
- 4. Nelle aree di cui al comma 2 tutti gli apparecchi non rispondenti alle norme del presente titolo esistenti alla data di entrata in vigore della stessa, vanno adattati o sostituiti o comunque dotati entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso.

[Nelle aree di protezione la legge è retroattiva ed impone la riduzione dei corpi illuminanti alla L.r. 22/07 e nello specifico a rispettare l'intensità luminosa massima che può essere emessa verso l'alto non superiore a a 0.49cd/klm]

Art. 20. (Requisiti tecnici degli impianti di illuminazione)

- 1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata con potenza installata individuata con il regolamento di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) devono essere corredati di certificazione di conformità alla presente legge e devono essere:
- a) costituiti da apparecchi illuminanti aventi una intensità luminosa massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso a 90 gradi e oltre, o conseguire tale risultato con opportuni sistemi di schermatura:

[Allegato B – Controllo del flusso luminoso diretto e verifica della conformità alla Lr.15/07 dei corpi illuminanti]

[Allegato Q - Esempio di dichiarazione di conformità dei prodotti]

[Dove per 0 cd/klm a 90°ed oltre si intende una misura il laboratorio approssimata all'intero sono quindi accettabili misure decimali con valori sino a 0.49cd/klm (che appunto approssimate equivalgono a 0cd/klm)]



Fig. 2 – Apparecchi conformi alla L.r. 22/07.

[Allegato G – Capire e conoscere curve e tabelle fotometriche]




Fig. 3 –Apparecchi che per configurazione non sono conformi alla L.r. 22/07.

[Allegato Q - Esempio di dichiarazione di conformità dei prodotti]



Fig. 4 – Alcuni modelli di apparecchi conformi alla L.r. 22/07. Nel sito di CieloBuio: http://www.cielobuio.org/cielobuio/prodotti.htm è possibile accedere ad una guida fotografica di prodotti buoni dal punto di vista dell'inquinamento luminoso per i quali i produttori hanno dato la loro disponibilità alla publicizzazione. (Attenzione non tutti i prodotti nel sito sono conformi alla L.r. 22/07).

[Quanto sopra esposto vale sia per i singoli apparecchi che per gli impianti d'illuminazione per tale motivo per verificarne la conformità richiedere la dichiarazione di conformità di apparecchi, progetto ed installazione]

[Allegato N1 – Dichiarazione di conformità del progetto illuminotecnico alla L.r. 22/07]




Fig. 5 – Impianti di illuminazione conformi alla L.r. 22/07. I corpi di cui al punto 6 ed 8 sono ammessi esclusivamente per manufatti di particolare e comprovato valore storico ove non sia possibile illuminarli dall'alto verso il basso.




Fig 6 – Impianti di illuminazione NON consentiti dalla L.r. 22/07

b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade con almeno analoga efficienza in relazione allo stato della tecnologia e dell'applicazione;

[Allegato D – Scelta elle sorgenti luminose conformi alla L.r. 22/07]

c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, o, in assenza di queste, valori di luminanza media mantenuta omogenei e, in ogni caso, contenuti entro il valore medio di una candela al metro quadrato;

[Allegato C - Classificazione del territorio e parametri di progetto]

d) realizzati ottimizzando l'efficienza degli stessi e quindi impiegando, a parità di luminanza, apparecchi che conseguono impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interasse dei punti luce;

[Allegato E – Ottimizzazione degli impianti]

e) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro l'orario stabilito con atti delle Amministrazioni comunali, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione non va applicata qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali da comprometterne la sicurezza.

[Allegato H - Gestione della luce]

2. I requisiti di cui al comma 1 non si applicano per le sorgenti di luce già strutturalmente protette, come porticati, gallerie ed in genere tutte le installazioni che per loro posizionamento non possono diffondere la luce verso l'alto, per quelle in impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore a 2250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lumen cadauna, per quelle di uso temporaneo che vengono spente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ventidue nel periodo di ora legale e per gli impianti di modesta entità.



Fig. 7 – Quattro esempi di luci internalizzate: all'interno di edifici, sotto porticati e in gallerie (pedonali o stradali) o comunque dove ci sono schermi naturali che impediscono emissione di luce verso l'alto.

[Commenti:

Definizione di Temporaneo come dal vocabolario Devoto Oli - Temporaneo: "Di ciò che non è destinato a durare stabilmente, ma che ha un carattere di provvisorietà".

Rientrano in tale categoria le sorgenti di luce installate provvisorie dimostratamente NON fisse, usate 365 giorni su 365]



Fig. 8 – Nelle prime due foto di sinistra l'illuminazione è conforme alla deroga in quanto sono installate 3 lampadine da 18W fluorescenza compatta (flusso totale emesso 1200lumen) per un flusso emesso verso l'alto di circa 1800lumen. Nella foto di destra l'impianto è fuori legge in quanto le 5 lampade a fluorescenza compatta da 18W (1200lumen) emettono circa 3000 lumen verso l'alto.

[La verifica di impianti Residenziali è molto semplice:

- 1- Farsi rilasciare dal produttore di corpi illuminanti il calcolo del flusso luminoso % emesso verso l'alto dall'apparecchio
- 2- Calcolare l'emissione totale in lumen verso l'alto del corpo illuminante (dotati di sorgente luminosa con emissione totale massima di 1500lm in ogni direzione)
- 3- Calcolare quanti corpi illuminanti possono essere installati senza eccedere i 2250 lumen totali]

[Allegato N2 – Dichiarazione di conformità dell'installazione alla L.r. 22/07]




Fig. 9 – La deroga, permette inoltre di installare più di 3 apparecchi inquinanti. Purché gli stessi siano dotati di lampade con flusso luminoso massimo in ogni direzione inferiore a 1500lm. Nello specifico la figura illustra come si può calcolare l'emissione massima verso l'alto di ciascun apparecchio ed il numero di apparecchi rientranti nella deroga di legge. Analogamente questa deroga può essere utilizzata per impianti inquinanti dotati di sorgenti a led. Per impianto si intende la definizione CIE dello stesso quindi dal contatore (punto di prelievo) all'ultimo punto luce. Per questo motivo si può pensare che per ogni contatore posso avere collegato quanti impianti a norma si vogliono e contemporaneamente solo uno in deroga.

[Commenti:

Per quanto riguarda le insegne illuminate dall'esterno valgono le stesse indicazioni di cui all'articolo 1, comma b). Non dando disposizioni invece la L.r. 22/07 sulle insegne ad illuminazione propria in quanto non prettamente sistemi di illuminazione possono ritenersi in deroga. Seguono alcuni esempi grafici di conformità delle insegne alla L.r. 22/07




Fig. 10 - Illuminazione delle insegne, vetrine e degli edifici.

- Foto 1 con sbraccio conforme alla L.r. 22/07
- Foto 2 Conforme se il fascio luminoso viene completamente intercettato dall'edificio
- Foto 3 Se l'apparecchio è asimmetrico orizzontale, è conforme alla L.r. 22/07. Installazione tipo sotto gronda.
- Foto 4 Apparecchio con luce completamente schermata e/o radente l'edificio. Conforme alla L.r. 22/07




Fig. 11 - Illuminazione delle insegne e dei cartelloni pubblicitari.

- Foto 1 Apparecchio installato in modo NON conforme alla L.r. 22/07
- Foto 2 Altra illuminazione non conforme alle indicazioni della L.r. 22/07 in quanto il piano dell'apparecchio (ove viene emesso il flusso luminoso) non è intercettato dall'edificio.
- Foto 3 Vale quanto già espresso al punto 2 con l'unica ulteriore difficoltà che la situazione è quella con cartellone pubblicitario e quindi difficilmente illuminabile senza emettere luce verso l'alto se non con proiettori orizzontali.
- Foto 4 Cartellone pubblicitario in cui l'installazione degli apparecchi d'illuminazione NON è conforme alla L.r. 22/07 in quanto trattasi di illuminazione dal basso verso l'alto.



Fig.12 – Alto-Destra: un'insegna conforme alla L.r. 22/07 con emissione di 0cd/klm a 90° ed oltre. Alto-Sinistra: L'inclinazione del proiettore è poco consona alla L.r. 22/07 e solo in parte compensata dallo schermo naturale del terrazzo.

Basso-Sinistra: Cartellone illuminato anche in modo non conforme alla L.r. 22/07 dal basso verso l'alto. Basso-Destra: Insegna di modeste dimensioni e illuminata con emissione di 0cd/klm a 90° ed oltre.



Fig. 13 – Esempi di insegne prive di illuminazione propria. Le 4 illuminazioni delle insegne sulla sinistra sono conformi alla L.r. 22/07 in quanto eseguite dall'alto verso il basso con corpi illuminanti orizzontali o inclinati in modo tale che il fascio di luce viene comunque intercettato almeno dalla parete che ospita l'insegna. Nelle 3 illustrazioni di destra le insegne sono illuminate in modo non conforme alla L.r. 22/07 e rispettivamente: l'insegna a colonna è illuminata dal basso, il pannello pubblicitario è illuminato dall'alto ma con corpi illuminanti inclinati e tali da inviare luce fuori dalla sagoma e verso il cielo. Infine, nella terza immagine, l'insegna di un pub viene illuminata con apparecchi verticali e paralleli all'insegna con dispersione di luce anche oltre la sagoma dell'edificio e verso l'alto.



Fig. 14 – Altri tipi di illuminazioni pubblicitarie. Da sinistra

Foto 1: Scritta con piccoli scatolati in deroga alla L.r. 22/07 in quanto con emissioni verso l'alto inferiori a 3000 lumen

Foto 2: Interessante soluzione con schermatura della sorgente di luce che ha emissione verso l'alto di Ocd/klm.

Foto 3: Insegna illuminata con proiettori esterni inclinati ma internalizzati (sotto il terrazzo) e quindi in deroga alla L.r. 22/07.

Foto 4: Illuminazione di vetrine conformemente alla L.r. 22/07 (proiettori orizzontali). Illuminazione decorativa natalizia in deroga in quanto di uso temporaneo.

3. L'illuminazione di impianti sportivi deve essere realizzata in modo da evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti. Per tali impianti, per i quali è comunque richiesto lo spegnimento all'ultimazione dell'attività sportiva, è comunque consentito l'impiego di lampade diverse da quelle previste al comma 1, lettera b).



Fig. 15 – Impianti sportivi illuminati in modo conforme alla L.r. 22/07 con proiettori asimmetrici orientati orizzontalmente e che non disperdono luce vero l'alto. La legge prescrive inoltre di controllare anche l'emissione al di fuori delle aree dell'impianto sportivo stesso.




Fig. 16 - Apparecchi simmetrici ed asimmetrici se posti con vetro piano orizzontale sono ugualmente conformi alla L.r. 22/07. In generale tutti i proiettori devono essere installati orizzontali.

4. E' fatto divieto di usare fasci di luce roteanti o fissi a scopo pubblicitario e qualsiasi sistema di illuminazione del paesaggio.



Fig. 17 – Fasci di luce pubblicitari di tipo fisso o rotante. I suddetti tipi di illuminazione sono assolutamente vietati su tutto il territorio regionale. In modo del tutto analogo sono assolutamente vietati altri tipi di richiami luminosi pubblicitari non appartenenti alla categoria insegne, quali mongolfiere luminose, scritte luminose proiettate in cielo o altro.

[Allegato L – Delibera di spegnimento fasci di luce orientati verso l'alto] [Allegato F - Articolo 23 cod.strada, D.Lgs.30 aprile 1992, n.285 e succ. agg.]

5. L'illuminazione degli edifici deve avvenire di norma dall'alto verso il basso. Solo in caso di illuminazione di edifici classificati di interesse storico – architettonico e monumentale e di quelli di pregio storico e culturale i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso l'alto.

In tal caso devono essere utilizzate basse potenze e, se necessari, dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso con schermi o alette paraluce.

[Commenti:

I valori di illuminazione non devono essere superiori a quelli prescritti all'Art. 20, comma 1, lettera c) e quindi a una luminanza media di 1cd/m2]



Fig. 18 – Tre situazione di illuminazione di palazzi. Nella prima foto a sinistra un palazzo di valore storico con illuminazione mista, dall'alto verso il basso ed entro la sagoma dell'edificio (conforme alla L.r. 22/07) e dal basso verso l'alto(non conforme). Nella seconda foto un edificio di nessun valore illuminato dal basso con elevata potenza senza alcun motivo. Nella terza foto l'illuminazione dell'edificio di alto valore storico fatta dal basso verso l'alto nella sagoma dell'edificio come da L.r. 22/07 ma con elevata potenza installata.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere derogate con atto motivato delle Amministrazioni locali qualora vi siano esigenze di riduzione dei fenomeni criminosi in zone urbane particolari.

[Commenti:

E' dimostratamente più efficace l'applicazione dei contenuti della L.r. 22/07 ai fini della sicurezza del territorio, del cittadino e del traffico veicolare. In quanto tale legge impone:

- la riduzione dei fenomeni di abbagliamento migliorando l'acuità visiva (Art. 20, comma 1, lettera a),
- l'utilizzo di sorgenti altamente efficienti in luogo di quelle inefficienti che peggiorano la percezione dell'ambiente e possono creare fenomeni di sotto illuminazione (Art. 20, comma 1, lettera a),
- il rispetto delle norme di settore e il mantenimento di una uniformità dell'illuminazione a fronte di contrasti, controluce, e forti disuniformità che possono essere altamente pericolosi (art. 20, comma 1, lettera c).

Si assume quindi tutte le sue responsabilità l'amministrazione comunale qualora prescrivesse interventi che vadano contro quelli prescritti dall'articolo 20 della legge Regionale]

Art. 21. (Esclusioni)

- 1. Non sono soggette alle disposizioni del presente titolo le seguenti installazioni:
- a) i fari costieri;
- b) gli impianti di illuminazione di carceri, insediamenti militari e di pubblica sicurezza;
- c) i porti e gli aeroporti;
- d) gli impianti temporanei, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza e gli impianti destinati alle sicurezza passiva dell'edificio;
- e) gli impianti per le manifestazioni all'aperto con carattere di temporaneità, regolarmente autorizzate dai Comuni;
- f) le luminarie natalizie e per le feste patronali.

Art. 22. (Aggiornamento dei requisiti tecnici)

1. Alle modifiche ed integrazioni dei requisiti tecnici e delle modalità d'impiego degli impianti di illuminazione di cui all'articolo 20 provvede la Regione con proprio Regolamento.

Art. 23. (Vigilanza)

1. Gli enti competenti alla vigilanza ed al controllo possono effettuare in qualunque momento sopralluoghi e misurazioni allo scopo di determinare la qualità e quantità delle emissioni luminose, eventualmente con il supporto di ARPAL secondo le modalità stabilite con il Regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d).

[Allegato M – Controlli e verifiche]

omissis...

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33. (Sanzioni)

- 8. Chiunque realizza nuovi impianti di illuminazione pubblica o privata in difformità a quanto previsto dal Titolo III è punito, previa diffida a provvedere all'adeguamento entro sessanta giorni, con la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 500,00 per punto luce, fermo restando l'obbligo allo spegnimento di ciascun punto luce difforme sino all'adeguamento che deve essere effettuato dal proprietario dello stesso.
- 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono comminate dai comandi di Polizia Municipale competenti per territorio e sono impiegate dai Comuni per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente titolo.

Art. 36. (Abrogazioni)

4. E' da intendersi abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.